



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

Difetto di legittimazione passiva. Va valutata sulla base della domanda attorea. Conoscibilità *ex officio* del contratto collettivo del pubblico impiego. Il giudice procede con mezzi propri secondo il principio “*iura novit curia*”. Mancato pagamento della retribuzione di posizione, parte variabile aziendale. Il Dirigente può esperire azione di adempimento o di risarcimento del danno. Domanda volta a conseguire direttamente la retribuzione di posizione, parte variabile, e la retribuzione di risultato solo in ragione della funzione. Esclusione.

In fattispecie di conferimento di incarico dirigenziale al quale non è seguito il contratto individuale con la concreta specificazione degli obiettivi assegnati e delle responsabilità, il G.L. del Tribunale di Catania ha affermato, preliminarmente, che “... secondo costante giurisprudenza, il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione attorea fornita nell’atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito.”

Nel merito, il Tribunale prosegue stabilendo che “... al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea è opportuno richiamare il quadro normativo e contrattuale di riferimento secondo il principio del *iura novit cura*, valido anche per i contratti collettivi del pubblico impiego..” ed a tal proposito secondo quanto affermato più volte dalla Suprema Corte per la conoscibilità *ex officio* di un contratto del pubblico impiego il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio *iura novit cura*. In relazione al mancato pagamento della retribuzione di posizione, parte variabile, il dirigente può esperire due distinte azioni, quella di adempimento o quella di risarcimento del danno. La prima azione origina dal mancato pagamento in presenza di tutti gli adempimenti costitutivi del credito, la seconda azione origina quando il datore di lavoro ha colposamente o dolosamente impedito che sorgessero gli elementi costitutivi del diritto al compenso, pur essendo tenuto contrattualmente ad attivare le procedure necessarie.

Fattispecie relativa a dirigente a cui è stato conferito un incarico dirigenziale senza il contratto successivo in cui sarebbero stati definiti i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire ed il trattamento economico, che è stato chiesto direttamente con azione di adempimento in ragione del solo conferimento di incarico.

Tribunale di Catania sentenza del 09/04/2024